

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti

Presidente

Dott. Gaetano Savona

Giudice rel.

Dott. Bruno Malagoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 231-1/2025** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

La Cambusa Srls, C.F. 03701420923, con sede in Cagliari, Via Azuni n. 56;

resistente

proposta da

Udoka Destiny Animene, C.F. NMNDDS89A04Z335K, rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dagli avv. Francesca Corda e Giuseppe Curreli;

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 14.11.2025, Udoka Destiny Animene ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di La Cambusa s.r.l.s., assumendo di essere creditore della stessa della somma di 14.000,00 euro circa, oltre interessi e spese di procedimento monitorio, e allegando la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, la resistente non si è costituita.
3. All'udienza del 23.2.2026, la ricorrente ha ribadito le sue allegazioni, insistendo nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
5. Deve in primo luogo osservarsi che Udoka Destiny Animene è creditore di La Cambusa s.r.l.s., come emerge dalle allegazioni e produzioni della stessa (vedasi decreto ingiuntivo n. 268 del 2025, in atti).



6. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto la ristorazione.
7. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00. Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
- La resistente non si è costituita e non ha dimostrato nulla sul punto, sicché deve ritenersi che non sia imprenditore minore.
8. Ancora, si rileva che deve ritenersi provato anche lo stato d'insolvenza della resistente, che si ricava: **a)** dall'incapacità della stessa di pagare il debito nei confronti del ricorrente, pur contenuto nell'ordine di poche migliaia di euro, ma già consacrato in decreto ingiuntivo; **b)** dalla forte esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, superiore a 120.000,00 euro; **c)** dall'esito negativo del tentativo del pignoramento esperito dal ricorrente nei confronti della debitrice.
9. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00. Basti ricordare, al riguardo, l'esposizione della resistente nei confronti dell'Erario come sopra già esposta.
10. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **La Cambusa Srls**, C.F. 03701420923, con sede in Cagliari, Via Azuni n. 56;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Maura Musa, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
 5. stabilisce il giorno 9.6.2026, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
 6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
 7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
 8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;



9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 23 febbraio 2026.

Il Giudice rel.

Dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

